



CAMERA di COMMERCIO e INDUSTRIA  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO



**PROGETTO DI LEGGE**  
SUL  
CONTRATTO D'IMPIEGO PRIVATO

**RELAZIONE**

della

**Commissione Speciale nominata dalla Camera di Commercio**



— Cuneo - 1913 —  
Tipografia Fratelli Isoardi

BIBLIOTECA  
C.C.I.A.A. CUNEO

32-4-115



|         |            |
|---------|------------|
| N. INV. | 5676       |
| BID     | 5041241875 |
| COLL.   | 32. H. 115 |

*Egregi Colleghi,*

Ad analogo invito dell'On. Presidenza della Camera e sotto la Sua illuminata direzione, la Vostra Commissione ha attentamente esaminato il testo del progetto di legge di iniziativa parlamentare sul contratto di impiego privato, nonchè il testo proposto sullo stesso oggetto dal Consiglio Superiore del Lavoro.

La Vostra Commissione premette che si è trovata concorde nel riconoscere l'opportunità di norme legislative per regolare i principali rapporti che intercedono tra le aziende private e gli impiegati, in modo equo e per quanto possibile uniforme.

Tale legge dovrebbe prendere le mosse dalle disposizioni generali del Codice Civile, dalle varie consuetudini accertate nelle diverse regioni ed opportunamente coordinate, dalle norme sin qui compilate dalle varie Camere di Commercio, coll'aggiunta di quelle altre norme che possano essere dai competenti riconosciute necessarie a meglio precisare le garanzie contrattuali, e la cui codificazione sia possibile senza pregiudizio del regolare funzionamento degli organismi industriali e commerciali; e la Vostra Commissione ritiene pure che questa legge non debba intaccare sostanzialmente i principî fondamentali del diritto privato; non debba sopprimere il diritto vigente di libera contrattazione, nè costituire una protezione eccessiva ad esclusivo vantaggio di una classe.

La Vostra Commissione ha convenuto che la legge, semprechè risponda ai concetti suddetti, possa disciplinare in modo relativamente uniforme, i rapporti fra le aziende private ed i rispettivi impiegati, tenendo conto delle molteplici disparatissime forme in cui la prestazione d'opera si deve esplicare, date le diversità esistenti fra le varie industrie ed i vari commerci e tenendo presenti altresì le speciali condizioni economiche in cui specialmente si svolgono la piccola industria ed il piccolo commercio.

A questi criteri non pare che si uniformi il progetto di iniziativa parlamentare sul contratto di impiego privato, neanche tenendo conto delle variazioni ad esso apportate dal Consiglio Superiore del Lavoro; ed alla Vostra Commissione pare anzi che il progetto stesso contrasti molto coi concetti suddetti, e principalmente con quelli di non dover intaccare i principî del diritto privato, di non dover sopprimere il diritto di libera contrattazione, e di non dover costituire una esagerata protezione di classe.

Il progetto di legge in questione non si presta purtroppo ad un'esauriente discussione per la sua indeterminatezza e per le sue manchevolezze; pur rivolgendo l'esame, anziché al testo di iniziativa parlamentare, al testo meno incompleto, proposto dal Consiglio Superiore del Lavoro, tale indeterminatezza e tali manchevolezze sono più che manifeste.

Fra le varie lacune, accenniamo anzitutto a quella di non determinare se e sino a qual punto questa legge possa avere effetto retroattivo.

All'articolo 1° del progetto in esame, viene poi fatta una riserva generica pei casi di colpa grave, che lascia adito a diverse interpretazioni, e quindi a molte contestazioni che possono essere gravissime; la Legge Austriaca che è la più completa in materia, dà invece una minuta elencazione dei casi che nel progetto in discussione, sono laconicamente compresi nella dicitura «*Casi di colpa grave*». Nello stesso articolo 1°, ed anche nei successivi 2° e 4° viene poi sancito un principio che la legge dovrebbe assolutamente escludere, ed è quello che mancando una speciale convenzione, l'impiegato possa invocare le consuetudini se queste gli sono più favorevoli che le disposizioni di legge; pare alla Vostra Commissione che lo scopo precipuo della legge dovrebbe

essere precisamente quello di conglobare armonicamente e sostituire gli usi e le consuetudini che dalla legge possono aver sanzione, riconoscendo solo valore giuridico a quelle consuetudini ed a quegli usi ai quali la legge non deve o non può convenientemente sovrapporsi.

La Vostra Commissione non ravvisa poi chiaro e coordinato con le norme precedenti l'art. 4, nel quale fra altro è detto che *le disposizioni della legge saranno osservate malgrado ogni patto contrario, salvo il caso di disposizioni convenzionali e di consuetudini.*

Stando alla lettera, si potrebbe così interpretare l'articolo medesimo: i contraenti con accordi (*disposizioni convenzionali*) fra loro presi possono pattuire o le *consuetudini* (in genere, anche quelle più sfavorevoli all'impiegato) possono stabilire che il contratto di impiego sia regolato da norme diverse da quelle contenute nella legge.

Evidentemente, questo non è e non può essere lo spirito del progetto; ond'è che si ravvisa opportuno un emendamento inteso a chiarire tale articolo ed a coordinarlo con quelli precedenti!

Nell'articolo stesso è sancita poi un'eccezione per quanto riguarda contratti speciali per funzioni di dirigenza; e la Vostra Commissione deve dichiararsi non sufficientemente illuminata sulla portata che la dicitura adottata può dare all'eccezione stessa.

La Vostra Commissione ha riservato una speciale attenzione alle disposizioni contenute nell'articolo 1°, ed ha rilevato come venga sancito teoricamente il principio della reciprocità, nella fissazione dei termini di disdetta, o della indennità corrispondente; ma è da osservare che se siffatto principio di reciprocità potrà talvolta avere pratica applicazione per quanto riguarda il paragrafo A, tale pratica applicazione verrà a diminuire progressivamente per poi scomparire man mano che pei singoli casi verranno in vigore le disposizioni dei successivi paragrafi B e C; e ciò perchè la legge non prescrive per l'impiegato alcuna garanzia verso l'imprenditore.

Ma a parte questa considerazione che ha un notevole valore, la Vostra Commissione deve fare ben più importanti constatazioni per quanto riguarda il principio della progressività dei termini di disdetta e delle indennità relative; è a ritenersi equo e

doveroso, che un termine reciproco di disdetta venga fissato dalla legge; ma è pure opinione della Vostra Commissione che il criterio della progressività, così come è inteso dalla legge proposta, debba assolutamente escludersi perchè intacca i principî fondamentali del diritto privato, addossando alle aziende un onere che non può essere da esse a priori precisato e scontato nelle sue successive risultanze.

Si può ammettere un temperato criterio di progressività, accettando i termini e le corrispondenti indennità compresi nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1°, ma non è possibile acconsentire che siffatto criterio sia spinto fino all'esagerazione, come sarebbe proposto nel disegno di legge per gli impiegati elencati nella categoria *c)* e — ancor più — per quelli che hanno raggiunto il termine massimo di preavviso!

Non solo in quest'ultimo caso il proprietario sarebbe obbligato — oltre a rispettare i lunghi termini di preavviso od a corrispondere una forte indennità all'impiegato — di versare a quest'ultimo a titolo di compenso, una somma in denaro pari a tante mensilità di stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati, ma egli dovrebbe computare come stipendio anche le provvigioni spettanti all'impiegato medesimo e la partecipazione ai benefici ai quali questi aveva contrattualmente diritto!

Una progressività intesa in un senso così esagerato ed oneroso per le aziende, è specialmente per quelle di minuto commercio, non può certo considerarsi benefica allo svolgimento della loro vita!

Ed a questo proposito, crediamo sia opportuno tener presente la seguente considerazione: il personale che ha servito per lunghi anni in un'azienda avrà tali rapporti con i capi da cui dipende da far sembrare perfino superflua la determinazione di norme rigide di compenso, con la scorta di elementi estranei di giudizio, per l'opera prestata e remunerata in modo affatto speciale, soprattutto se si tratta di grosse aziende di elevato carattere commerciale ed industriale!

In questo caso, non v'ha dubbio che l'inevitabile cordialità di rapporti e le relazioni di affratellamento che sempre si verificano nell'azienda fra principali e vecchi impiegati, assai più e meglio di disposizioni di legge tassative ed uniformi varranno

a risolvere con criteri equi e spirito di umanità il contratto di impiego.

Il Consiglio Superiore del Lavoro ha forse adottato il concetto di tale progressività per stabilire un inizio di parificazione fra l'impiegato privato e l'impiegato della pubblica Amministrazione; ma è bene considerare:

1°) che la pubblica Amministrazione, per la molteplicità delle sue ramificazioni, pel numero ingente dei suoi componenti, per la regolarità burocratica del suo funzionamento, è in grado di valutare con opportune statistiche l'onere derivante dalle pensioni e dalle indennità che conferisce;

2°) che detto onere essa può regolarmente scontare nella determinazione delle retribuzioni per ogni categoria di impiegati;

3°) che gli impiegati della pubblica Amministrazione considerano appunto la eventuale pensione o indennità come integrazione del loro stipendio a scadenza protratta;

4°) che tale concetto può diversamente definirsi come il compenso dovuto al lavoro, combinato col regime di previdenza.

Ma il concetto medesimo non può essere applicato equamente nelle aziende private, nelle quali lo stipendio e le interessenze pattuite fra le parti costituiscono il compenso totale dell'opera prestata, mentre al regime di previdenza per vecchiaia od invalidità possono provvedere gli Enti privati o statali appositamente costituiti; ed in proposito, appunto nello stesso progetto di legge provvede l'articolo 7°.

Che poi il concetto della progressività del termine di disdetta o indennità corrispondente, non risponda alle esigenze della pratica, e non costituisca opera di equità, basta considerare una delle tante eventualità che nella pratica stessa si possono verificare; ad esempio, un impiegato della prima categoria che iniziasse la sua carriera in un'azienda privata, e vi permanesse per 20 anni al servizio dello stesso imprenditore, avrebbe diritto in caso di licenziamento ad una indennità corrispondente a 16 mensilità di stipendio; ma lo stesso impiegato, coprendo il medesimo impiego, non percepirebbe che una parte minima di tale indennità se nel suddetto periodo di anni 20 avesse dovuto sottostare a 4 o 5 licenziamenti, ed a 4 o 5 riassunzioni in servizio, pel fatto di 4 o 5 cambiamenti di proprietario nell'azienda stessa.

Altro provvedimento grave sancito dalla legge proposta e la di cui importanza non si può per ora determinare, dovendosi in merito attendere il responso del Potere esecutivo in sede di regolamento, è quello di addossare alle Camere di Commercio un onere imprevisto per la costituzione delle Commissioni arbitrali.

Pare alla Vostra Commissione che l'eccezionale fretta addimostata nel sottoporre alle decisioni parlamentari il progetto di legge sul contratto d'impiego privato, senza sentire in precedenza il parere delle Camere Commercio, le quali per contro verrebbero chiamate ad esercitare una funzione finanziariamente onerosa e tecnicamente importante per l'esecuzione della legge in questione, non possa a meno che sollevare le proteste delle Camere stesse.

*Egregi Colleghi,*

La Vostra Commissione ritiene che le considerazioni esposte siano sufficienti ad invocare la Vostra approvazione alle conclusioni quali essa è addivenuta e che essa ritiene dover concretare nel seguente

ORDINE DEL GIORNO:

La Camera di Commercio e Industria di Cuneo, preso visione del progetto di legge sul contratto d'impiego privato;

mentre riconosce l'opportunità di coordinare e perfezionare in un testo unico le essenziali norme che regolarono e regolano tuttora i rapporti fra le aziende private ed i rispettivi impiegati;

ritenendo che il progetto in questione:

non possa prestarsi ad una esauriente discussione in causa della sua indeterminatezza e per le sue manchevolezze;

non risponda all'opportunità di semplificare anzichè complicare i rapporti intercedenti fra le parti;

non tenga conto che in parte delle condizioni profondamente e sostanzialmente diverse in cui si esplica l'attività dell'impiegato principalmente in rapporto alle differenze esistenti fra le grandi, le medie e le piccole aziende;

contrastati nel suo complesso coi principî generali del diritto privato; menomi il diritto di libera contrattazione, e costituisca una meno equa protezione di classe;

attribuisca alle Camere di Commercio un nuovo onere imprevisto, senza precisarne sufficientemente la portata materiale e morale;

*Fa voti*

che l'apposita Commissione parlamentare esamini il progetto di legge colla ponderazione che l'importanza grandissima della materia esige; che la stessa Commissione modifichi opportunamente il progetto stesso, integrandolo di tutte le norme necessarie ad eliminare gli inconvenienti in precedenza lamentati; e che in quest'opera di modificazione e di integrazione detta Commissione abbia a valersi della cooperazione concorde degli Enti direttamente interessati ed essenzialmente delle Camere di Commercio le quali senza dubbio, volonterosamente e disinteressatamente presteranno il loro concorso alla soluzione più razionale e più simpatica del difficile problema che ha una grande importanza per l'economia dei traffici, in rapporto cogli interessi generali del Paese.

LA COMMISSIONE

CASSIN Comm. Avv. Marco, *Presidente*

CASTELLINO Cav. Uff. Francesco

MATTALIA Ing. Cav. Giuseppe

SALOMONE Rag. Cav. Giuseppe

CARDOLLE Giovanni, *Relatore.*

*Così deliberato dalla Camera di Commercio della Provincia di Cuneo, nella seduta del 27 Gennaio 1913.*

IL PRESIDENTE

CASSIN

A. ZURMA, *Segretario.*

